

SCHEMA CONTRATTO - CONCESSIONE SERVIZIO MENSA E BAR

Sommario

Art. 1 - Premesse	3
Art. 2 - Amministrazione concedente	3
Art. 3 - Oggetto della concessione	3
Art. 4 - Utilizzo dell'immobile di proprietà della SISSA	3
Art. 5 - Durata della concessione	4
Art. 6 - Opzioni e rinnovi	4
Art. 7 - Valore stimato della concessione	4
Art. 8 - Modalità di esecuzione della concessione	4
Art. 9 - Prezzi	5
Art. 10 - Corrispettivo	5
Art. 11 - Revisione prezzi	6
Art. 12 - Pagamenti da parte della SISSA	6
Art. 13 - Obblighi dell'impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 14 - Responsabilità – assicurazioni	7
Art. 15 - Sicurezza sul lavoro	7
Art. 16 - Osservanza delle condizioni di lavoro	8
Art. 17 - Cauzione definitiva	9
Art. 18 - Negligenza e inadempimento – clausola penale	10
Art. 19 - Risoluzione del contratto	10
Art. 20 - Facoltà unilaterale di recesso	11
Art. 21 - Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010	11
Art. 22 - Commissione Mensa/Bar della SISSA	11
Art. 23 - Divieto di subconcessione e di cessione del contratto	12
Art. 24 - Controversie contrattuali	12
Art. 25 - Antimafia	12
Art. 26 - Oneri e spese contrattuali	12
Art. 27 - Codice di comportamento	12
Art. 28 - Trattamento dei dati	12
Art. 29 - Normativa ambientale	12
Art. 30 - Richiami normativi	13
Art. 31 - Allegati	13

CONTRATTO
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO MENSA E BAR DELLA SISSA E SERVIZI ACCESSORI E
SUPPLEMENTARI

Codice Identificativo Gara (CIG) n. 765308123B

TRA

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, con sede legale in Trieste, via Bonomea n.265, (codice fiscale 80035060328), di seguito per brevità denominata "SISSA" oppure "Scuola", rappresentata da _____, nato a _____ il giorno _____, nella sua qualità di _____ della Scuola, domiciliato per la sua carica presso la SISSA, via Bonomea n.265 - Trieste,

E

- l'impresa _____, con sede legale in _____, Via _____, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ con il numero di iscrizione e codice fiscale _____, (di seguito denominata "Impresa" oppure "_____") rappresentata da _____ nato a _____ il giorno _____, nella sua qualità di _____;

P R E M E S S O

- che su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione della SISSA, resa nell'adunanza del 25.09.2018, la Scuola ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del servizio mensa, bar e servizi accessori e supplementari per il periodo di tre anni a decorrere dal 17.03.2019, con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni, con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo 70/100 punti all'offerta tecnica e 30/100 all'offerta economica, per un importo stimato triennale pari a Euro 1.814.040,00 (IVA esclusa);
- che in esito all'esperimento della suddetta procedura, con Decreto del Segretario Generale n. ____ dd. _____, è stata dichiarata aggiudicataria della gara l'impresa _____, con sede legale a _____, codice fiscale e partita IVA _____, che ha ottenuto un punteggio complessivo di ____/100 punti

- che con nota prot.SISSA n. _____-X/4 dd. _____ è stata comunicata l'aggiudicazione della gara, ai sensi del comma 5, lett.a) dell'art.76 del D.Lgs 50/2016, alle imprese partecipanti non aggiudicatrici della gara;
- che, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, con Decreto del _____ n. _____ dd. _____, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione della gara all'impresa _____, con sede legale a _____, codice fiscale e partita IVA _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse, gli allegati, gli elaborati di gara, inclusi il "Disciplinare di gara", il "Progetto della concessione", il "Capitolato speciale", gli allegati al Capitolato speciale, l'offerta tecnica presentata dall'Impresa unitamente all'offerta economica, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati al presente atto.

Art. 2 - Amministrazione concedente

SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - via Bonomea n.265 – 34136 Trieste (d'ora innanzi "SISSA" o "Scuola").

Art. 3 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio mensa e bar della SISSA, da svolgersi presso i locali mensa/bar della sede della SISSA di Via Bonomea n.265 a Trieste, e l'effettuazione di servizi accessori e supplementari di coffee break e lunch, da effettuarsi da parte dell'impresa aggiudicataria (d'ora innanzi "impresa") presso i locali mensa/bar o in appositi spazi della Scuola che verranno definiti nella richiesta di effettuazione dei servizi.

Art. 4 - Utilizzo dell'immobile di proprietà della SISSA

La SISSA mette a disposizione dell'Impresa per tutta la durata della concessione, gratuitamente, i propri locali mensa, cucina, bar, locali accessori e relativi servizi igienici, situati al piano terra nell'edificio principale A del comprensorio della Scuola sito a Trieste – Località Opicina, Via Bonomea n.265, dotato di impianti fissi e delle attrezzature necessarie, nello stato in cui si trovano, come da verbale di consegna.

L'edificio e gli impianti, eseguiti a norma di Legge, vengono consegnati perfettamente funzionanti.

L'Impresa è tenuta ad utilizzare la struttura esclusivamente per le finalità strettamente e direttamente collegate all'erogazione del servizio previsto dal presente contratto, come specificato all'art. 3 del Capitolato.

L'immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi di esclusiva proprietà della SISSA non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'Impresa.

Art. 5 - Durata della concessione

La concessione avrà durata triennale, per il periodo dal 17.03.2019 al 16.03.2022.

Art. 6 - Opzioni e rinnovi

La SISSA si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali del servizio:

- opzione di rinnovo. La SISSA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per un massimo di ulteriori 2 anni. Tale facoltà verrà comunicata all'Impresa mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario. L'impresa si impegna ad accettare tale eventuale rinnovo alle stesse condizioni del contratto, nessuna esclusa.

- modifiche e varianti nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 175 del Codice, nei seguenti casi: revisione dei prezzi, ai sensi del successivo art.19;

- proroga del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, previa comunicazione scritta all'impresa prima della scadenza del termine contrattuale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 7 - Valore stimato della concessione

Il valore triennale stimato della concessione è pari ad arrotondati Euro _____ al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, di cui Euro _____ per il servizio mensa, Euro _____ per il servizio bar ed Euro _____ per servizi accessori e supplementari richiesti dalla SISSA.

Il valore massimo stimato della concessione, comprensivo di opzioni e rinnovi, è pari ad arrotondati Euro _____ al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Art. 8 - Modalità di esecuzione della concessione

La concessione deve essere svolta nel rispetto e secondo le modalità previste dal "Capitolato Speciale", dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'impresa - Allegato __), in quanto migliorativo rispetto agli elaborati di gara, e dalla legislazione vigente in materia.

Art. 9 - Prezzi

Nella gestione del servizio l'impresa dovrà applicare i prezzi offerti (IVA inclusa) in sede di gara dall'impresa, come da allegata offerta economica – Allegato ___).

In relazione al prezzo offerto per il caffè, l'impresa si obbliga ad applicare il prezzo offerto per l'intera durata della concessione e, pertanto, il prezzo del caffè non sarà oggetto di revisione dei prezzi ai sensi del successivo art. 11.

Eventuali altri prezzi relativi a tipologie di prodotti non comprese nell'elenco del listino prezzi minimo del bar di cui all'Allegato ___ - Offerta economica, o eventuali prezzi proposti dall'impresa in relazione a diverse ed ulteriori composizioni di pasto, non previste dallo schema di offerta, saranno concordati con la Commissione Mensa/Bar della SISSA di cui all'art.19 del Capitolato.

I prezzi per gli snack, gelati e prodotti confezionati non potranno essere superiori a quelli di listino del produttore.

Il listino dei prezzi praticato dovrà essere esposto in un luogo visibile al pubblico e sulla merce esposta dovrà sempre essere indicato il relativo prezzo.

Non potranno essere previsti supplementi per l'eventuale servizio al tavolo né per i pagamenti elettronici.

Art. 10 - Corrispettivo

L'impresa gestirà il servizio con propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio. In particolare, la SISSA non garantisce all'impresa un ammontare minimo di pasti erogati, nonché un ammontare del fatturato del servizio bar e catering (coffee break e lunch), dovendosi intendere il servizio in concessione da prestarsi "al bisogno" dell'utenza. All'impresa compete unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, senza pretendere nulla dalla SISSA.

La SISSA non erogherà all'impresa alcun compenso aggiuntivo rispetto alla mera corresponsione del controvalore dei buoni-mensa forniti dalla Scuola ai propri dipendenti per la loro utilizzazione in maniera esclusiva presso la mensa e il bar della SISSA o eventuali compensi per servizi richiesti dalla Scuola (es. coffee break e lunch).

Per quanto sopra, il corrispettivo dell'impresa per il servizio in concessione sarà costituito da quanto segue:

- controvalore dei buoni-mensa forniti dalla SISSA ai propri dipendenti per la loro utilizzazione per l'intero importo in maniera esclusiva presso la mensa e il bar della Scuola;
- controvalore dei buoni-mensa forniti da ARDISS per gli allievi;
- eventuale controvalore di pasti forniti in convenzione con società ed enti insediati nel comprensorio e/o con imprese operanti presso la SISSA;

- gli importi in denaro per la fornitura dei pasti ai soggetti non forniti di buono-mensa;
- gli importi in denaro per le forniture eccedenti il buono-mensa;
- gli importi in denaro per il consumo dei prodotti somministrati al bar;
- gli importi corrisposti dalla SISSA per i servizi accessori e supplementari di cui all'art.5 lettera C, richiesti dalla Scuola o per prestazioni non contemplate originariamente dal presente capitolato, purché complementari e omogenee, oggetto di apposita contrattazione con la SISSA;
- gli importi relativi alla fornitura dei pasti per l'asilo nido, che verranno corrisposti direttamente dall'impresa gestrice dell'asilo, su presentazione di regolare fattura mensile, con modalità da concordare con l'impresa stessa.

Nulla spetta all'impresa, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento della mensa e/o del bar per fatto di terzi o per fatti imprevisti e imprevedibili non imputabili alla SISSA.

Art. 11 - Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione dei prezzi durante il primo anno di concessione.

Successivamente, potrà essere richiesta la revisione ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato.

Il prezzo del caffè non sarà oggetto di revisione e rimarrà fisso ed invariato per la durata del contratto.

Art. 12 - Pagamenti da parte della SISSA

La SISSA provvederà al pagamento all'impresa del controvalore dei buoni-mensa forniti dalla Scuola ai propri dipendenti, nonché quanto dovuto per eventuali prestazioni accessorie e supplementari richieste dalla Scuola, a fronte di presentazione di regolare fattura mensile posticipata da parte dell'impresa.

I pagamenti all'Impresa verranno effettuati, su presentazione di fatture mensili posticipate, riportanti il dettaglio del servizio svolto, con mandati tratti sul cassiere della Scuola, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica da parte della SISSA della regolarità della prestazione.

L'Impresa deve emettere fattura elettronica secondo le modalità previste dal D.M. 3 aprile 2013, n.55 e dovrà riportare il codice univoco della Scuola: UFPRH1.

Le fatture emesse devono essere intestate alla SISSA, in regola ai fini fiscali e conformi alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e al Codice Identificativo di Gara (CIG) ed eventuale CUP (Codice Unico di Progetto), comunicati dalla Scuola; dovrà riportare il codice fiscale della Scuola, gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale, oltre che il numero di partita IVA dell'Impresa.

Ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 e secondo quanto previsto dall'art.2 del D.M. 23.01.2015, l'importo corrispondente all'I.V.A. dovuta verrà versato direttamente dalla SISSA all'erario e le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione procederà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n.40.

Rimane inteso che la Scuola, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il DURC attestante la regolarità dell'Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, la Scuola opererà sull'importo netto dovuto una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto e previa acquisizione del DURC.

Art. 13 - Obblighi dell'impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente concessione.

L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'impresa non assolva a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 dell'art.3 della L.136/2010.

Art. 14 - Responsabilità – assicurazioni

L'impresa è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto la SISSA da qualsiasi responsabilità connessa.

L'impresa, prima dell'inizio del servizio, deve trasmettere alla SISSA copia delle polizze RCT, RCTO e Incendio, emesse secondo quanto previsto dall'art.12 del Capitolato Speciale e con i massimali e le condizioni ivi previsti.

Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse alla SISSA alle relative scadenze.

Art. 15 - Sicurezza sul lavoro

L'impresa è obbligata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e leggi e norme correlate, in particolare a quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs 81/2008. A tal fine l'impresa dovrà consegnare alla SISSA prima dell'awio dell'attività

il piano di sicurezza relativo alle operazioni lavorative svolte nell'ambito della concessione.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, prima dell'inizio della concessione, dovrà prendere contatto con il responsabile del servizio prevenzione e protezione della SISSA al fine di attuare le misure di coordinamento ed informazione reciproca.

Entro lo stesso termine l'impresa dovrà, inoltre, comunicare il nominativo del Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs stesso.

Ai sensi dell'art 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 si è proceduto alla valutazione dei rischi da interferenza e alla redazione del DUVRI, allegato alla Documentazione di gara, indicante le misure previste per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si rendesse necessario apportare varianti al contratto, la Scuola provvederà all'aggiornamento del DUVRI e, eventualmente, alla rideterminazione dei relativi costi della sicurezza.

Il Piano di Emergenza della SISSA è reperibile all'indirizzo: <http://www.sissa.it/safety>,

al quale l'Impresa dovrà armonizzare le proprie misure da adottare in caso di emergenza.

La SISSA fornirà inoltre all'impresa dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti comuni in cui il personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.

La SISSA e l'impresa si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto della concessione e sulle attività specifiche della SISSA.

L'impresa deve inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs n.193/2007 riguardante l'igiene dei prodotti alimentari trattati nell'attività di cui sopra, ed in particolare:

- valutare i rischi per gli alimenti e redigere il relativo piano di autocontrollo;
- applicare tutte le misure di sicurezza previste in tale piano.

Art. 16 - Osservanza delle condizioni di lavoro

La Scuola è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

L'impresa si impegna ad organizzare ed effettuare il servizio nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'offerta e nella documentazione di gara cui si rinvia, assumendo a proprio carico tutte le relative spese.

Nei confronti del proprio personale, l'impresa dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dagli stessi, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

L'impresa si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

L'impresa dovrà applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle categorie inerenti la concessione e nei relativi accordi locali integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, ivi compreso quanto previsto in relazione ai cambi di gestione, con particolare riferimento agli obblighi di assunzione del personale già impiegato nel servizio, e tutte le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art.50, all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Scuola, assumendosene ogni relativa alea, salvo quanto previsto all'art.11 - "Revisione dei prezzi".

Resta ferma l'applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Cauzione definitiva

L'Impresa ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro _____, calcolato sul valore stimato triennale della concessione, mediante polizza fideiussoria n. _____ - emessa in data _____ da _____ - Allegato _____.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, la SISSA disporrà lo svincolo della cauzione dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, quando le prestazioni saranno state integralmente e regolarmente effettuate.

Qualora la Scuola operi prelievi sull'ammontare della cauzione, per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, l'Impresa deve reintegrare l'ammontare della stessa. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla conseguente lettera di comunicazione della SISSA, è in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente contratto.

Art. 18 - Negligenza e inadempimento – clausola penale

Qualora si verificassero da parte dell'impresa inadempienze riguardo gli obblighi contrattuali, la SISSA potrà applicare una penale compresa tra Euro 250,00 ed Euro 1.000,00 per ogni contestazione, come dettagliatamente descritto e regolamentato dall'art.20 del Capitolato Speciale.

Resta inteso il diritto della SISSA di richiedere il risarcimento del maggior danno ed ogni altra conseguenza in relazione all'inadempimento.

L'inadempimento sarà contestato attraverso comunicazione formale all'Impresa con richiesta dei motivi giustificativi della mancata prestazione, che potranno essere presi in considerazione solo nei casi riferibili a causa di forza maggiore.

Tali giustificazioni dovranno pervenire alla SISSA entro 5 giorni dalla data di contestazione, trascorsi i quali l'inadempimento darà luogo all'applicazione della penalità.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto ed è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione con obbligo di immediato reintegro.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Oltre all'applicazione delle penali previste al precedente art. 18, fatto salvo quanto previsto all'art.176 del D.Lgs 50/2016, la SISSA si riserva il diritto di risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- mancato ottenimento e/o mantenimento delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, per cause imputabili all'impresa;
- interruzione o sospensione del servizio anche per un solo giorno;
- dopo tre inadempimenti o infrazioni di cui alla lettera A) o B) dell'art.20 del Capitolato, salvo risarcimento danni;
- dopo un grave inadempimento o infrazione di cui alla lettera C) dell'art.20 del Capitolato, salvo risarcimento danni;
- dopo tre inadempimenti o infrazioni considerate non gravi e per le quali sia stata applicata una penale ai sensi del precedente art.18, salvo risarcimento danni;
- dopo un inadempimento o infrazione considerata grave e per la quale sia stata applicata una penale, ai sensi del precedente art.18, salvo risarcimento danni;

- cessione totale o parziale del contratto;
- sub concessione del servizio anche parziale;
- verificarsi di una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di inadempimento accertato dalla SISSA, nel concorso delle circostanze sopra specificate e di quelle previste dagli artt.1453 e seguenti del C.C., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida della Scuola ad adempiere nelle forme stabilite dalla Legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Qualora l'impresa dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà della Scuola di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'impresa e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di risoluzione del contratto, la SISSA procederà all'incameramento della cauzione prestata a titolo di penale ed indennizzo e procederà ad affidare il servizio a terzi.

Art. 20 - Facoltà unilaterale di recesso

SISSA si riserva inoltre la facoltà di poter recedere dal contratto a fronte di gravi e fondati motivi previa comunicazione scritta da effettuarsi con almeno sei mesi di preavviso.

In tal caso verrà corrisposto alla Società quanto dovuto fino alla data del recesso.

Qualora la SISSA eserciti il diritto di recesso, l'impresa non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 19, il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Art. 22 - Commissione Mensa/Bar della SISSA

Per la vigilanza sull'attività e sul funzionamento del servizio, presso la SISSA è costituita una Commissione Mensa/Bar

I compiti della Commissione sono disciplinati dall' Art. 19 - "Commissione Mensa/Bar della SISSA" del Capitolato speciale allegato al presente Contratto.

Art. 23 - Divieto di subconcessione e di cessione del contratto

È fatto divieto al concessionario di subconcessione e di cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. d) punto 2).

Art. 24 - Controversie contrattuali

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 25 - Antimafia

Relativamente alla normativa antimafia si applica quanto disposto dal D.Lgs 159/2011.

Art. 26 - Oneri e spese contrattuali

L'imposta di bollo assolta in modo virtuale dalla SISSA - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n._____.

Sono a totale carico dell'impresa affidataria tutte le spese inerenti il contratto, comprese le spese di bollo e di registrazione.

Art. 27 - Codice di comportamento

L'Impresa si impegna a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni previste dal DPR 62/2013 "Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA." e dal codice di comportamento della SISSA (reperibile al seguente indirizzo: https://www.sissa.it/media/documenti/codice_comportamento.pdf) e a vigilare sul loro rispetto. Tali disposizioni si intendono estese, per quanto compatibili, anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in favore della Pubblica Amministrazione. In caso di violazione di tali obblighi la SISSA si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.2, comma 3 del predetto D.P.R.

Art. 28 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione, per le finalità connesse e strumentali al contratto, saranno trattati adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo: <http://www.sissa.it/it/privacy>

Art. 29 - Normativa ambientale

L'Impresa si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006, in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. La Scuola si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.

L'Impresa che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerato detentore e/o produttore ai sensi dell'art 183 del suddetto D.Lgs .

Art. 30 - Richiami normativi

La concessione del servizio deve svolgersi con l'osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, e in particolar modo di quanto segue:

- Reg. (CE) 852/2004 *“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”*;
- Reg. (CE) 853/2004 *“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”*;
- Reg. (CE) 854/2004 *“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”*;
- D.Lgs 193/2007 *“Attuazione della [direttiva 2004/41/CE](#) relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”*;
- L. 283/1962 *“Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”*;
- D.P.R. 327/1980 *“Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”*;

Trova applicazione l'art.164 del D. Lgs 50/2016 e seguenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alla normativa vigente e sopravvenuta in materia.

Art. 31 - Allegati

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- Cauzione definitiva – Allegato ___);
- Capitolato Speciale – Allegato ___);
- Offerta tecnica dell'impresa _____ – Allegato ___);
- Offerta economica dell'impresa _____. – Allegato ___).

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi del secondo comma dell'art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto _____ dichiara di accettare espressamente le disposizioni degli articoli: 14) Responsabilità – assicurazioni, 16) Osservanza delle condizioni di lavoro, 17) Cauzione definitiva, 18) Negligenza e inadempimento – clausola penale, 19) Risoluzione del contratto, 20) Facoltà unilaterale di recesso, 21) Clausola risolutiva espressa ai sensi della L.136/2010, 23) Divieto di subconcessione e di cessione del contratto, 24) Controversie contrattuali, 25) Antimafia e 26) Oneri e spese contrattuali, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per l'impresa

(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)